

STATUTO PILOTI DI CLASSE

Art. 1 - Denominazione

È costituita l' senza scopo di lucro denominata **“Piloti di Classe”**, in breve **“Piloti di Classe”**.

Art. 2 - Sede

L' ha sede in Forlì (Fc), loc. Villafranca, cap 47122, via XIII Novembre 1944 n. 119/F presso l' Ali Soccorso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 - Scopo

1. L' è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell' non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto fra gli associati, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo i casi imposti dalla Legge.

Essa ha per finalità l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di attività didattica, turistica e culturale connessa alla pratica delle specialità aeronautiche.

1. L', in particolare, deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. Inoltre l' **“Piloti di Classe”** opera per la diffusione ed una migliore conoscenza di tutte le specialità avanti elencate ed in collaborazione con le autorità e gli Enti locali, promuove tutte quelle iniziative utili alla collettività ed atte a sviluppare la formazione sulla sicurezza del volo mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza delle specialità elencate precedentemente svolgendo l'attività di studio e di ricerca in tutti gli ambiti avanti citati, anche collaborando con altri soggetti interessati e si adopererà per la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l' potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle specialità avanti indicate.

2. L' è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, da principi di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 4 - Durata

La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

1. Possono far parte in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. I soci **“Piloti di Classe”** sono distinti nelle seguenti categorie:

- Onorari;

- Ordinari;
2. **Onorari:** Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio.
 3. **Ordinari:** Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo.
 4. Tutti coloro i quali intendono far parte dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
 5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
 6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata salvo il trasferimento a causa di morte.

Art. 6 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
1. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all' nei seguenti casi:
 - 1* dimissione volontaria;
 - 2* morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - 3* radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori , o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
1. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea;
2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- 4* l'assemblea generale dei soci;
- 5* il presidente;
- 6* il consiglio direttivo;

Art. 9 Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità

degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
1. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede oppure a seguito avviso pubblicato sul sito ufficiale, il cui dominio è reso noto a tutti i soci al momento dell'iscrizione. E' facoltà del Presidente procedere alla convocazione anche mediante contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
1. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per la seconda convocazione non sono previsti limiti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 (dodici) ore.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la seconda convocazione non sono previsti limiti salvo il caso della convocazione avente ad oggetto lo scioglimento regolato dall'art. 26 del presente documento. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 (dodici) ore.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento e modalità di liquidazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del Presidente è determinante
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'assemblea, dirige l' e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 21 Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario , sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo, obbligatorio, deve informare circa la situazione economico-finanziaria , con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della , nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in allegato al documento di convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle eccedenze del bilancio dell'anno precedente, da eventuali rendite del patrimonio, da eventuali contribuzioni dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da eventuali contributi di privati, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla , da ogni altra eventuale entrata.

Art. 24 – Distribuzione di utili

L' ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla Legge. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative , gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 25 - Sezioni

L' potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti

il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

1. L'assemblea, all'atto di scioglimento, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

Villafranca di Forlì, 03 febbraio 2024